



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 11/02/2025

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI JESI/CAPRARA ED ALTRI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (R.G. N. 6092/2023) - ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 32001/2024. PRESA ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico da cui risulta la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio in argomento;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "CAUSA COMUNE DI JESI/CAPRARA ED ALTRI PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (R.G. N. 6092/2023) - ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 32001/2024. PRESA ATTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS N. 267/2000." e che alla competente Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è **stato acquisito** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

D E L I B E R A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di prendere atto dell'ordinanza n. 32001/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione prima sezione civile, pubblicata in data 11/12/2024, pronunciata in esito al giudizio Caprara Marco ed Altri/ Comune di Jesi, iscritto al n. RG 6092/2023, con la quale il Comune di Jesi è stato condannato a rifondere al sig. Caprara Marco ed Altri le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza, quantificabili in €. 200,00, per un totale complessivi € 9.884,28;
- 3) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla suddetta ordinanza;
- 4) di dare atto che la complessiva somma di € 9.884,28 come sopra specificata, sarà imputata al capitolo 802.10.431 "oneri da contenzioso per acquisizione aree salvo conguaglio" del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025;
- 5) di demandare all'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico l'adozione degli atti di natura procedurale e gestionale conseguenti l'approvazione del presente atto;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico Ing. Simone Messersì;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

AREA URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- con atto di cessione volontaria in data 17/02/1983 l'Opera Pia Casa di Riposo Vittorio Emanuele II cedeva al Comune di Jesi alcune aree di sua proprietà soggette ad esproprio, in base alla legge n. 865/1971, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi della predetta legge, con indicazione nell'atto notarile dell'esplicita riserva per il cedente Opera Pia del diritto al conguaglio di cui alla legge n. 385/1980;
- le medesime aree come sopra acquisite venivano in parte cedute dal Comune a diverse cooperative edili in diritto di superficie determinando nei rispetti atti di cessione il prezzo di acquisto con la clausola "salvo conguaglio", ovvero con l'obbligo di tenere indenne il Comune da quanto questo avesse dovuto ulteriormente pagare al cedente in base alla riserva inserita nell'atto di cessione tra Comune e Opera Pia;
- a fronte delle richieste di pagamento del conguaglio come successivamente determinato, inviate dal Comune nell'anno 2000 agli assegnatari dei singoli alloggi realizzati da varie cooperative edilizie nell'area corrispondente al comprensorio Campolungo (via F. Coppi e aree limitrofe), in ragione del costo finale sostenuto dall'ente per l'espropriazione dei relativi terreni, superiore a quello ricevuto dagli stessi assegnatari, alcuni di essi hanno avviato un contenzioso per impugnare le predette diffide. In tali giudizi il Comune si costituiva per chiedere il rigetto delle pretese avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del dovuto;
- dopo una lunga vicenda giudiziaria che vedeva il Tribunale civile, in prima battuta declinare la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, pronuncia poi riformata in sede di appello con rinvio al giudice di primo grado, la vicenda arrivava ad una prima definizione nel merito solo con Sentenza del Tribunale Civile di Ancona n. 1529/2019, con la quale veniva respinta la richiesta di conguaglio da parte del Comune nei confronti degli assegnatari in diritto di superficie degli alloggi realizzati per la mancanza di prova dell'esborso di ulteriori somme rispetto a quelle già incassate dalle cooperative edili e per essere il Comune divenuto nel frattempo successore del proprietario espropriato a seguito dell'estinzione degli IIRBBB nell'anno 1996, con conseguente estinzione per confusione di qualunque rispettiva posta creditoria attiva o passiva;
- avverso la suddetta sentenza sfavorevole il Comune promuoveva ricorso, conformemente al parere reso dal legale di parte Avv. Antonio Mastri e acquisito al prot. in entrata n. 50701/2019, ritenendo inaccettabili le motivazioni addotte dal Tribunale, secondo le quali il debito già contratto dagli assegnatari nei confronti del Comune di Jesi si sarebbe automaticamente estinto con il passaggio ex lege del patrimonio dell'Opera Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II", precedente proprietaria delle aree in argomento, al Comune stesso;
- con Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1417 del 19/10/2022 (R.G.1424/2019) è stata confermata la sentenza n. 1529/2019 del Tribunale di Ancona oggetto di gravame, ritenendo la Corte che il Comune non avesse alcun titolo a richiedere conguagli di sorta, proprio in forza del mancato avveramento della condizione prevista dalla clausola del pagamento all'espropriato di ulteriori somme per l'espropriazione delle aree, oltre che per effetto della confusione di qualunque rispettiva posta creditoria attiva o passiva tra Comune e l'estinta Opera Pia Casa di Riposo Vittorio Emanuele II;

- la sentenza n. 1417/2022 della Corte di Appello di Ancona è stata successivamente rettificata, per errore materiale nel dispositivo, relativamente all'individuazione delle parti appellate con decisione assunta dalla Corte di Appello di Ancona nella camera di consiglio del 18/01/2023;
- avverso la sentenza n. 1417/2022 della Corte di Appello di Ancona, come successivamente rettificata, è stato promosso dal Comune ricorso alla Suprema Corte di Cassazione;
- il giudizio di impugnazione avanti al giudice di legittimità è stato iscritto al n. 6092/2023 R.G.;

PRESO ATTO:

- che, nelle more del giudizio de quo, sono state emesse dalla Corte di Cassazione in data 27/03/2024, Ordinanza n. 14856/2024 ed Ordinanza n. 14859/2024, pubblicate entrambe il 28/05/2024, in esito, rispettivamente, ai giudizi iscritti al n. 10801/2021 R.G. ed al n. 30062/2020 R.G., aventi differenti parti, ma medesimo oggetto e medesime questioni di diritto del ricorso iscritto al n. 6092/2023 R.G. che ci occupa;
- che entrambe le suddette ordinanze hanno definito i rispettivi giudizi in senso sfavorevole per l'Ente, con condanna per spese legali e spese di giustizia, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 (nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012);

CONSIDERATO che il Comune di Jesi ha successivamente comunicato, giusta Decreto sindacale n. 37 del 02/08/2024, la rinuncia a proseguire nel ricorso iscritto al n. 6092/2023 avanti alla Corte di Cassazione in considerazione dell'orientamento già espresso dalla Suprema Corte in senso sfavorevole al Comune nei due giudizi sopra richiamati, al fine di non esporre l'Ente al rischio di ulteriori condanne al pagamento delle spese di lite;

VISTA l'Ordinanza n. 32001/2024 della Corte Suprema di Cassazione prima sezione civile, pubblicata in data 11/12/2024, pervenuta per il tramite del legale dell'ente Avv. Antonio Mastri con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 83006 del 12/12/2024, che, preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune, ha dichiarato l'estinzione del ricorso iscritto al n. 6092/2023 R.G.;

CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza il Comune è stato inoltre condannato a pagare in favore del Sig. Caprara Marco ed Altri le spese di giudizio nella misura di € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge;

CONSIDERATO che con nota protocollo comunale n. 83894 del 17/12/2024 e successiva nota di sollecito protocollo n. 4217 del 20/01/2025 è stato richiesto allo studio legale di controparte il dettaglio delle spese di lite;

VISTA la nota da parte dello studio legale Avv. Serrini Stefano e Avv. Mocchegiani Paolo di controparte, assunta al protocollo comunale con il n. 6233 del 27/01/2025, con la quale sono state comunicate le spese legali di dettaglio da riconoscere ai controricorrenti per complessivi € 9.684,28;

DATO ATTO che alla predetta somma di €. 9.684,28 vanno altresì aggiunte le spese di registrazione della Ordinanza n. 32001/2024, quantificabili in €. 200,00, per un totale complessivo di €. 9.884,28;

DATO ATTO, pertanto, che la somma di € 9.884,28 (spese di lite + spese di registrazione) costituisce debito fuori bilancio di cui è consentito il riconoscimento di legittimità secondo quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, certo, liquido e determinato nel suo ammontare e che la stessa trova copertura al capitolo 802.10.431 "oneri da contenzioso per acquisizione aree salvo conguaglio" del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025;

DATO ATTO inoltre che tale debito presenta il requisito di certezza, liquidità ed è determinato nel suo ammontare ed è pertanto doveroso per l'Amministrazione Comunale procedere al pagamento delle somme sopra dette;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di prendere atto dell'Ordinanza n. 32001/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione prima sezione civile, pubblicata in data 11/12/2024, pronunciata in esito al giudizio Caprara Marco ed Altri/ Comune di Jesi, iscritto al n. RG 6092/2023, con la quale il Comune di Jesi è stato condannato a rifondere al Sig. Caprara Marco ed Altri le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, oltre alle spese di registrazione dell'ordinanza, quantificabili in €. 200,00, per un totale complessivi € 9.884,28;
- 3) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 derivante dalla suddetta ordinanza;
- 4) di dare atto che la complessiva somma di € 9.884,28 come sopra specificata, sarà imputata al Bilancio 2025/2027 esercizio 2025 al capitolo 802.10.431 "oneri da contenzioso per acquisizione aree salvo conguaglio" del Bilancio 2025/2027 esercizio 2025;
- 5) di demandare all'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico l'adozione degli atti di natura procedurale e gestionale conseguenti l'approvazione del presente atto;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Urbanistica Edilizia Ambiente e Sviluppo Economico Ing. Simone Messersì;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, stante la necessità di procedere quanto prima con la liquidazione delle spese di lite in argomento.

Il Dirigente
Simone Messersi
(Atto firmato digitalmente)